

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

170^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 1984

(Notturna)

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,
indi del presidente COSSIGA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 646:	
DISEGNI DI LEGGE		PRESIDENTE	Pag. 3 e <i>passim</i>
Seguito della discussione:		BASTIANINI (PLI), relatore	4 e <i>passim</i>
« Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive » (646), (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nicotra; Pazzaglia ed altri); (Relazione orale).		BRUGGER (Misto-SVP)	10, 15
« Norme per il recupero urbanistico ed edilizio delle costruzioni abusive e misure contro le lottizzazioni abusive e per la salvaguardia del territorio » (107), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori (Relazione orale)		DE CINQUE (DC)	21
		GORGONI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	4 e <i>passim</i>
		LIBERTINI (PCI)	18
		LOTTI (PCI)	11, 12, 15
		MALAGODI (PLI)	13
		* PIROLO (MSI-DN)	16
		* VISCONTI (PCI)	5 e <i>passim</i>
		ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1984	24

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 21).

Si dia lettura del processo verbale.

COLOMBO VITTORINO (V.), *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 27 settembre.

PRESIDENTE. Non essendoci osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Anderlini, Bernassola, Castiglione, Donat Cattin, Foschi, Gozzini, Loi, Loprieno, Monsellato, Ongaro, Basaglia, Pappalia, Pingitore, Riva Massimo, Sclavi, Ulianich, Valiani, Vassalli, Vernaschi, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Enriques Agnoletti, in Svizzera, per attività dell'Unione Interparlamentare; Giust, Masciadri, Mezzapesa, Mitterdorfer, Pollidoro, a Strasburgo, per attività del Consiglio d'Europa; Pozzo, Procacci, Vella, a New York, per l'apertura della 39ª Sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; Cossutta, al Convegno della Federazione mondiale delle Città Unite.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive** » (646) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa

e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nicotra; Pazzaglia ed altri);

« **Norme per il recupero urbanistico ed edilizio delle costruzioni abusive e misure contro le lottizzazioni abusive e per la salvaguardia del territorio** » (107), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori (Relazione orale).

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 646.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 646 e 107.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 646.

Passiamo all'esame dell'articolo 41:

Art. 41.

(Esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilità dei beni)

Ai fini della commerciabilità dei beni, possono essere rogati gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad immobili per i quali sia esibita od allegata idonea certificazione rilasciata dall'autorità competente che attesti l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del secondo comma dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e dell'articolo 15, nono e undicesimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilità dei beni)

« 1. Ai fini della commerciabilità dei beni, possono essere rogati gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad immobili per i quali sia esibita idonea certificazione rilasciata dall'autorità competente che attesti l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del secondo comma dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e del nono e dell'undicesimo comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Degli estremi dei documenti esibiti dovrà farsi menzione in atto; si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 della presente legge.

2. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie produce gli effetti di cui al penultimo comma dell'articolo 35.

3. La certificazione di cui al primo comma è rilasciata dalla competente autorità entro trenta giorni dalla presentazione della domanda; trascorso inutilmente tale termine, essa può essere sostituita da una dichiarazione dell'alienante attestante l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti di cui al primo comma, accompagnata dalla copia conforme della domanda di rilascio della concessione ».

41.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BASTIANINI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 41.1 costituisce un adeguamento della materia affrontata nell'articolo 41 del testo approvato dalla Camera dei deputati in relazione alle novità introdotte nel corso della discussione in Senato, sia in Commissione che in Aula.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.1, presentato dal relatore, sostitutivo dell'intero articolo.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 42.

(Prevalenza sulle leggi speciali)

Le disposizioni del presente capo prevalgono sulla diversa disciplina procedimentale stabilita dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.

È approvato.

Art. 43.

(Procedimenti in corso)

1. L'esistenza di provvedimenti sanzionatori ancora impugnabili ovvero nei cui confronti pende l'impugnazione non impedisce il conseguimento della sanatoria.

2. Agli effetti del presente capo si considerano inoppugnabili i provvedimenti per i quali è intervenuta sentenza del Consiglio di Stato ancorchè sia pendente il termine per il ricorso alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

3. In ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse e restano ferme le altre sanzioni già eseguite, ancorchè in forza di provvedimenti non ancora inoppugnabili.

4. Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che sia-

no strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale. La medesima disposizione per determinare l'oblazione è applicabile in ogni altro caso in cui i suddetti provvedimenti abbiano interrotto le attività edificatorie.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Procedimenti in corso)

« 1. L'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero, ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria.

2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si considerano inoppugnabili i provvedimenti per i quali è intervenuta sentenza del Consiglio di Stato ancorchè sia pendente il termine per il ricorso alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

3. In ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse e restano ferme le altre sanzioni già eseguite, ancorchè in forza di provvedimenti non ancora inoppugnabili.

4. Le somme versate si scomputano dal contributo di concessione.

5. Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale. La medesima disposizione per determinare l'oblazione è applicabile in ogni altro caso in cui i suddetti provvedimenti abbiano interrotto le attività edificatorie ».

43.3

IL RELATORE

Al primo comma, dopo la parola: « sanzionatori » inserire le altre: « compresi quelli di acquisizione delle opere abusive al patrimonio indisponibile del comune ».

43.2 PIROLO, PISTOLESE, BIGLIA, RASTRELLI

Al quarto comma, al secondo e terzo periodo, sostituire la parola: « oblazione » con le altre: « contributo di sanatoria ».

43.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Invito i presentatori ad illustrarla.

BASTIANINI, *relatore*. L'emendamento 43.3 costituisce una parziale riscrittura formale della materia già trattata dall'articolo 43 del testo approvato dalla Camera dei deputati e licenziato dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, l'emendamento 43.2 si intende decaduto.

* VISCONTI. Ritiriamo l'emendamento 43.1.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 43.3.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole all'emendamento 43.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 43.3, presentato dal relatore, sostitutivo dell'intero articolo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 43.0.1:

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. . . .

(Sospensione dei procedimenti)

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza dei termini fissati dall'articolo 35, sono sospesi i pro-

cedimenti amministrativi e la loro esecuzione, quelli penali nonché quelli connessi all'applicazione dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, attinenti al presente capo ».

43.0.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BASTIANINI, *relatore*. L'emendamento 43.0.1, che introduce nel disegno di legge un nuovo articolo, ha un contenuto di grande importanza e si è reso necessario per le scadenze previste per l'avvio delle procedure della sanatoria che, in relazione agli adempimenti regionali e al tempo concesso ai responsabili degli abusi, slittano di circa 270 giorni complessivi. È opportuno che in tale periodo restino impregiudicate tutte le pendenze di procedimenti amministrativi in esecuzione nonché di quelli penali e di quelli relativi all'applicazione dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1977 che riguarda il caso dell'abusivismo edilizio.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 43.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 44:

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

(Aziende erogatrici di servizi pubblici)

1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonché ad opere prive di concessione ad edificare per le quali non siano

stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda copia del titolo che lo ha abilitato a costruire o, per le opere abusive, copia della domanda di concessione in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nella ipotesi dell'articolo 13 e limitatamente all'acconto e alla prima rata nella ipotesi dell'articolo 35. Il contratto stipulato in difetto di tali documenti è nullo e il funzionario dell'azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto alle pene comminate dall'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere le parole da: « nonché » fino alla fine del comma.

44.4 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al secondo comma sostituire la parola: « oblazione » con l'altra: « contributo ».

44.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al secondo comma, sostituire le parole: « all'acconto e alla prima rata » con le parole: « alle prime due rate ».

44.3 IL RELATORE

Al secondo comma, sostituire le parole da: « dall'articolo 17 » fino a: « presente legge » con le altre: « dall'articolo 30, lettera b), della presente legge ».

44.2 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* VISCONTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 44.1. Illustro pertanto gli emendamenti 44.2 e 44.4. L'emendamento 44.2 contiene una precisazione che serve a rendere più comprensibile e meglio leggibile la norma. Esso fa riferimento alla sanzione di cui all'articolo 17 della legge vigente ovvero all'articolo 30 del presente disegno di legge. Noi proponiamo la sostituzione delle parole: « dall'articolo 17 » con le altre: « dall'articolo 30, lettera b), della presente legge ».

Per quanto riguarda l'emendamento 44.4, noi proponiamo la soppressione del primo periodo del primo comma al fine di avere una norma precisa per ciò che concerne il divieto delle opere prive di concessione.

BASTIANINI, *relatore*. L'emendamento 44.3, da me proposto, contiene una semplice correzione dovuta al diverso sistema di rateizzazione previsto dal provvedimento.

Esprimo contestualmente, signor Presidente, il mio parere sugli emendamenti in esame. Per quanto riguarda l'emendamento 44.2, credo che l'osservazione del senatore Visconti abbia un fondamento, ma per omogeneità con altri articoli del provvedimento preferirei una dizione di questo genere: « comminate dall'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, così come modificato dall'articolo 30 della presente legge ». Questo perchè in altre parti, richiamando l'articolo 17, abbiamo fatto riferimento alla modifica introdotta dalla presente legge.

VISCONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI. Accetto per l'emendamento da me presentato la correzione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 44.2 va pertanto inteso come corretto su proposta del relatore.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 44.4, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 44.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 44.2, nel testo modificato secondo l'indicazione del relatore e accettato dai proponenti, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 44 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 45:

Art. 45.

(Benefici fiscali)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'articolo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve

presentare all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

2. In deroga alle disposizioni di cui al citato articolo 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150, per i fabbricati costruiti senza licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata si applica l'esenzione dall'imposta locale sui redditi, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare all'ufficio distrettuale delle imposte dirette copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonchè degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi.

4. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte eventualmente già pagate.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le sanzioni amministrative, comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni in materia di imposte sui redditi e di imposte e tasse sugli affari per

i fabbricati costruiti senza licenza o concessione o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza o concessione successivamente annullata, sono ridotte ad un terzo per i soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 32 della presente legge, subordinatamente al rilascio della concessione in sanatoria ed al pagamento delle somme dovute.

Per i fabbricati di cui al comma precedente, subordinatamente al rilascio della concessione in sanatoria ed al pagamento delle somme dovute e semprechè sussistano i requisiti richiesti dalla legge, si applica l'esenzione dall'imposta locale sui redditi per la durata massima di dieci anni dalla data della ultimazione dei lavori ed in base alle norme vigenti a quella data ».

45. 1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Dopo il terzo comma inserire i seguenti:

« Il rilascio ai sensi delle disposizioni di cui al precedente capo IV, della concessione e della autorizzazione in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei procedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'articolo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma precedente, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti, copia autenticata della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, corredata dalla prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente comma.

45. 2 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* VISCONTI. L'emendamento 45.1 è composto di due commi. Con il primo intendiamo introdurre delle agevolazioni diversamente da come stabilito dall'articolo proposto dalla Commissione: cioè prevediamo migliori agevolazioni nei confronti di quei soggetti che posseggano i requisiti di cui abbiamo già discusso a proposito dell'articolo 31. Il secondo comma riguarda agevolazioni per i fabbricati in sanatoria e più specificamente in relazione all'imposta locale sui redditi.

BASTIANINI, *relatore*. L'emendamento 45.2 investe una materia complessa, per cui la stesura della norma ha richiesto molti approfondimenti e molti contributi.

L'emendamento colma una lacuna nelle previsioni dell'articolo 45 così come licenziato dalla Camera, in quanto intende produrre la cessazione degli effetti dei procedimenti di revoca e di decadenza previsti dall'articolo 15 della legge 6 aprile 1967, n. 765. E questo in quanto lo spirito del provvedimento di sanatoria è quello di ripristinare, ove la si ottenga, una condizione di pieno diritto. In questo senso l'emendamento, nello spirito almeno, riprende i contenuti dell'emendamento 45.1, pur avendo una portata più ampia e una dizione, a mio avviso, più precisa.

Ho così espresso implicitamente il parere sull'emendamento 45.1. Lo spirito dei due emendamenti in sostanza coincide, ma il parere del relatore sull'emendamento 45.1 è contrario, in quanto egli ritiene che lo stesso indirizzo sia in modo più completo espresso nell'emendamento 45.2.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo è contrario all'emendamento 45.1 e favorevole all'emendamento 45.2.

PRESIDENTE. Prima di passare al voto, vorrei chiedere ai proponenti l'emendamento 45.1 se, udite le dichiarazioni del rela-

tore, ritirano l'emendamento o lo mantengono.

VISCONTI. Lo manteniamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 45.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 45 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 46.

(Diritti dell'acquirente)

1. L'acquirente di un immobile o di parte di esso, anche sulla base di contratto preliminare di vendita con sottoscrizioni autenticate, ha diritto di prendere visione presso gli uffici comunali di qualsiasi documento relativo all'immobile stesso e di ottenere ogni certificazione relativa.

2. L'eventuale rifiuto da parte degli uffici comunali deve constare da atto scritto.

È approvato.

Art. 47.

(Disposizione transitoria)

Per le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo 265, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione che asseveri le opere compiute, a firma di un professionista abilitato alla progettazione,

entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 48.

(*Sanatorie regionali*)

Coloro che abbiano già conseguito sanatorie in base alla normativa regionale vigente hanno diritto a detrarre l'importo delle somme versate dall'oblazione effettuata ai sensi della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le regioni che dispongono di proprie leggi di sanatoria alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicare le sanzioni pecuniarie previste nelle leggi medesime ».

48.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« Le norme della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ».

48.2 MASCAGNI, BATTELLO, POLLASTRELLI, LOTTI, MORANDI, MAFFIOLETTI, SALVATO, ALICI, MERIGGI, VISCONTI

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora la materia sia disciplinata con leggi regionali o rispettivamente provinciali ».

48.3 FONTANARI, BRUGGER, MITTERDORFER, FOSSON

Invito i presentatori ad illustrarli.

VISCONTI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare che ritiriamo sia l'emendamento 48.1 sia l'emendamento 48.2.

BRUGGER. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 48.3.

Questa proposta di emendamento vuol chiarire la differenza tra la salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale *sic et simpliciter* che si vuole introdurre nella legge e una disposizione più decisa: la salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale non è necessario che la si metta in questa legge perchè la salvaguardia è già contenuta negli statuti per le regioni a statuto speciale che sono leggi costituzionali.

In questo caso noi vogliamo precisare che le leggi ormai esistenti in queste regioni a statuto speciale e che vertono sulla materia rimangono così come sono state approvate. Mi risulta che ci siano dubbi sul fatto che le regioni a statuto speciale potrebbero, in certo qual modo, aggirare le norme penali esistenti in questo disegno di legge. Ora, in questo campo, nessuna delle regioni a statuto speciale ha competenza e io vorrei citare l'articolo 9 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 il quale in materia dice: « Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che prevede una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale ».

Ora noi abbiamo sentito che la oblazione o le oblazioni previste in questo disegno di legge sono delle surroghe alla sanzione penale; se sono surroghe alla sanzione penale, seguono lo stesso *iter* delle disposizioni penali, cioè anche le regioni a statuto speciale non possono modificare le norme riguardan-

ti le oblazioni contenute in questo disegno di legge. Se qui ci dovessero essere dubbi, allora il Governo o il relatore ce lo dicano: se veramente ci sono dubbi e si vuole, per questi dubbi, non approvare l'emendamento, allora le regioni a statuto speciale, utilizzando i dubbi espressi, possono adire la Corte costituzionale per accertare se effettivamente l'oblazione è una surroga della sanzione penale. Se si approvasse questo emendamento, ritengo che la questione sarebbe pacifica, in quanto avverrebbe ciò che avevo detto, vale a dire che l'oblazione è la surroga. Questa proposta di emendamento non fa altro che rendere possibilmente organica la successiva legislazione delle regioni a statuto speciale, recependo queste disposizioni che contengono le norme riguardanti sanzioni penali e oblazioni, oppure riferendosi, quando la legge sarà in vigore, a queste disposizioni. Con ciò, almeno, sarebbe assicurata una certa organicità nella legislazione regionale.

Questi sono i motivi per i quali ho presentato questa proposta di emendamento. Credo, inoltre, che sulla base di quanto esposto non dovrebbero esservi dubbi riguardo ad eventuali raggiri.

LOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI. Desidero, signor Presidente, fare la seguente proposta. Riterrei opportuno rinviare il seguito della discussione e la conseguente approvazione dell'articolo 48 al voto che dobbiamo ancora esprimere sull'articolo 1, in quanto è ovvia la connessione tra l'articolo 1 e l'articolo 48 della presente legge. Così facendo avremo la possibilità di coordinare con sicurezza le due norme che sono tra loro interdipendenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi su tale richiesta.

BASTIANINI, *relatore*. Mi associo alla richiesta del senatore Lotti. Desidererei, però, introdurre una precisazione. Il primo comma dell'articolo 48 che, nel testo approvato

dalla Commissione recita: «...hanno diritto a detrarre l'importo delle somme versate dall'oblazione effettuata ai sensi della presente legge», per il nuovo impianto dato all'oblazione, che scorpora ogni parte relativa al contenuto di concessione, deve essere modificato come segue: «... a detrarre l'importo delle somme versate dal contributo di cui al primo comma dell'articolo 36 della presente legge».

PRESIDENTE. Il relatore è, come ha detto, favorevole alla proposta del senatore Lotti e credo che anche il senatore Bruggea non sollevi obiezioni circa un eventuale accantonamento dell'articolo 48 e del relativo emendamento.

Quindi, poichè alla fine dovremo riprendere l'esame dell'articolo 1 a suo tempo accantonato, successivamente riprenderemo l'esame dell'articolo 48.

Passiamo all'esame dell'articolo 49:

Art. 49.

(Versamento dell'oblazione)

Le modalità di versamento dell'oblazione sono determinate, per la parte di spettanza dell'erario, con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la parte di spettanza del comune interessato, il versamento è effettuato sul conto corrente postale intestato al comune medesimo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

49.2

IL RELATORE

Al primo periodo, sostituire le parole: « dell'oblazione » con le altre: « del contributo di sanatoria ».

49.1

LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

LOTTI. Ritiriamo l'emendamento 49. 1.

BASTIANINI, *relatore*. La prego, signor Presidente, di voler scusare il relatore se, in relazione alla complessità di quest'ultima parte del provvedimento, deve modificare l'emendamento soppressivo, in quanto la soppressione si limita esclusivamente alla seconda parte dell'articolo 49, altrimenti sarebbe impossibile la determinazione delle modalità di pagamento.

PRESIDENTE. L'articolo 49 nella formulazione testè avanzata dal relatore non è dunque interamente soppresso, ma è soppresso dalle parole « Per la parte di spettanza del comune » fino alla fine, cioè limitatamente all'ultimo periodo.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale emendamento.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 49. 2, presentato dal relatore nel nuovo testo.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 49 nel testo emendato.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 50.

(*Variazioni di bilancio*)

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

E approvato.

Art. 51.

(*Determinazione delle superfici*)

1. I riferimenti alle superfici previsti dalla presente legge sono computati in confor-

mità ai parametri di cui al decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 1977, n. 146.

Ai fini del calcolo dell'oblazione non sono computati i volumi tecnici delle costruzioni nonchè quelli relativi a serbatoi, cabine o simili realizzati nell'ambito di stabilimenti soggetti a regime di concessione di pubblica utilità o servizio pubblico, la cui realizzazione sia prevista dal decreto di concessione emesso previo consenso dell'amministrazione comunale.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « dell'oblazione » con le altre: « del contributo di sanatoria ».

51. 1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

VISCONTI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 51

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 52:

Art. 52.

(*Iscrizione al catasto*)

1. Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della

presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente.

3. Per le dichiarazioni presentate successivamente al termine di cui al precedente comma è dovuto il diritto fisso di lire 250.000.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 52.0.1:

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. ...

« (Fondo per la protezione della natura)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per l'istituzione, presso l'ufficio del Ministro per l'Ecologia, di un ente di diritto pubblico denominato "Fondo per la protezione della natura", preposto all'acquisizione ed alla gestione di aree di interesse paesaggistico e naturalistico.

Il 10 per cento delle somme riscosse dallo Stato a titolo di oblazioni, ai sensi della presente legge, è destinato alla costituzione del capitale del Fondo di cui al primo comma.

Il Fondo potrà avvalersi anche di lasciti, donazioni, e contributi di enti e privati, ai sensi della legge 2 agosto 1982, n. 412.

Con la legge finanziaria si provvederà, a partire dall'esercizio 1986, al finanziamento delle attività del Fondo di cui al primo comma ».

52.0.1

MALAGODI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

MALAGODI. Signor Presidente, chiedo al Governo se può darci assicurazioni nel senso indicato dall'emendamento. In tal caso lo ritirerei.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, ha inteso la richiesta del senatore Malagodi?

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è profondamente consapevole delle ragioni che hanno ispirato la presentazione di questo emendamento. Pertanto ne accetta lo spirito. Ritiene però che non sia opportuno inserire questo argomento in questa legge e si riserva di presentare un provvedimento apposito.

PRESIDENTE. Senatore Malagodi, si ritiene soddisfatto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo?

MALAGODI. Sì, signor Presidente, comunque se non lo presenterà il Governo sarò io a presentare un apposito disegno di legge. Naturalmente ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 1, precedentemente accantonato:

CAPO I

NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA. SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 1.

(Legge-quadro)

1. Le regioni emanano norme in materia di controllo della attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative nel rispetto dei limiti e in conformità ai principi stabiliti nei capi I, II e III della presente legge.

2. Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano le disposizioni dei capi I, II e III della presente legge.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Ricordo che su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le regioni emanano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, norme in materia di controllo della attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative sulla base dei principi definiti dalla presente legge.

Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

In mancanza di norme regionali si applicano, a partire dalla scadenza del termine di cui al primo comma, le norme contenute nella presente legge.

In ogni caso l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è disciplinata dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

1.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI,
GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI,
VISCONTI, PINGITORE

In via subordinata all'emendamento 1.1, al primo comma dopo le parole: « le regioni » inserire le altre: « entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

1.2 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI,
GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI,
VISCONTI, PINGITORE

BASTIANINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANINI, *relatore*. Vorrei rivolgermi alla cortesia della Presidenza e alla pazienza dei colleghi per chiedere una breve sospensione tecnica della seduta, tenuto conto delle difficoltà di coordinare le disposizioni di cui agli articoli 1 e 48 e le difficoltà della materia trattata, anche dopo l'intervento del senatore Brugger. A mio avviso occorre cercare una dizione che non crei problemi in futuro.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito. Suspendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 21,35, è ripresa alle ore 22,30).

Presidenza del presidente COSSIGA

PRESIDENTE. Avverto che da parte del relatore è stato presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Salvo quanto loro attribuito dal capo IV, le regioni emanano norme in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edi-

lizia e di sanzioni amministrative in conformità ai principi definiti dai capi I, II e III della presente legge.

Fino alla emanazione delle norme regionali si applicano le norme della presente legge.

Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ».

1.3 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BASTIANINI, *relatore*. Signor Presidente, la nuova formulazione dell'articolo 1 risponde in modo chiaro all'impostazione del provvedimento così come definito dal Senato e credo che risponda in modo corretto alle preoccupazioni espresse in questa Aula riguardo alla tutela dell'autonomia delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle regioni a statuto ordinario.

In tal senso, l'approvazione dell'articolo 1 nella sua nuova formulazione consente anche una più agevole soluzione dei problemi relativi all'articolo 48.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se i presentatori degli emendamenti 1.1 e 1.2 intendono ritirarli, dopo la presentazione di questo nuovo testo dell'articolo 1.

LOTTI. Li riteniamo chiaramente ritirati.

Signor Presidente, vorrei comunque intervenire a proposito del nuovo testo dell'articolo 1, per fare una proposta. Dal nuovo testo, che, se non vado errato, inizia con le parole « Salvo quanto loro attribuito... » si può ricavare l'impressione di una qualche incertezza, tanto è vero che alcuni colleghi l'hanno avuta immediatamente.

Pertanto, propongo che si ritorni alla formulazione iniziale del testo, che mi permetto di attribuire al senatore Bonifacio in quanto fu lui a stenderla, perchè molto più chiara, cioè ripristinando la dizione « Fermo restando quanto disposto dal capo IV, le regioni possono emanare », eccetera, essendo d'accordo sullo spirito e sul contenuto dell'articolo 1, che bisogna però rendere esplicito. Per cui l'articolo deve iniziare con le parole « Fermo restando quanto previsto dal capo IV, le regioni emanano... ».

Signor Presidente non so, data anche l'ora tarda, se sono riuscito ad essere sufficientemente chiaro.

PRESIDENTE. Senatore Lotti, abbiamo compreso perfettamente quanto da lei dichiarato.

Invito il relatore a pronunciarsi sulla modifica proposta all'emendamento 1.3.

BASTIANINI, *relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, interamente sostitutivo dell'articolo 1, presentato dal relatore, con la modifica proposta dal senatore Lotti.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 48 e del relativo emendamento precedentemente accantonati.

BRUGGER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUGGER. Anche se l'articolo 1 è stato notevolmente migliorato per ciò che concerne la salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale, la genericità di quella dizione mi sembra piuttosto debole. Tuttavia, anche se a malincuore, ritiro l'emendamento 48.3.

PRESIDENTE. La modifica dell'articolo 48, proposta dal relatore prima della sospensione della seduta, è stata formalizzata nel seguente emendamento:

Sostituire le parole: « dall'oblazione effettuata ai sensi della presente legge » con le altre: « dal contributo di cui al primo comma dell'articolo 37 della presente legge ».

48.4

IL RELATORE

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 48 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PIROLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PIROLO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, che il fenomeno dell'abusivismo edilizio avesse raggiunto dei livelli tali da stravolgere in modo pericoloso la stessa qualità della vita per le implicazioni negative che esso determinava sul piano dell'igiene, del traffico, del commercio, dell'inquinamento, del proliferare di organizzazioni delinquenziali, in una parola sul piano della vivibilità non solo dei nostri centri urbani, ma anche dei centri minori, specie quelli siti sulle coste e in località montane, punti di forza di tutta la nostra industria turistica, era un dato di fatto oramai acquisito, di fronte al quale insorgeva la coscienza sociale della stragrande maggioranza del popolo italiano anelante, sia pure per diverse motivazioni, ad una sistemazione definitiva del fenomeno stesso.

Sulle cause del fenomeno abbiamo già avuto modo, in sede di discussione generale, di intrattenere l'Aula individuando la maggior responsabilità nei poteri dello Stato che in questi ultimi 10-15 anni sono rimasti assenti e in termini di prevenzione del fenomeno abusivo e in termini di repressione. E ciò non perchè mancassero gli strumenti legislativi necessari: infatti continuiamo a ritenere che la legge urbanistica vigente, quella del 1942, dava tutte le possibilità alle competenti autorità di prevenire e reprimere l'abusivismo edilizio, anche se per la verità è stata notevolmente stravolta dalla legge-ponte e dalla legge Bucalossi.

Quella legge, pur concepita oltre quaranta anni fa quasi in assenza di abusi edilizi, apprestava validi strumenti di intervento per prevenire e reprimere la costruzione abusiva di fabbricati, a condizione però che di questi strumenti si servisse l'autorità tenuta per legge. Viceversa questa legge è stata tenuta nel cassetto per una molteplicità di motivi che non intendiamo riproporre, il primo dei quali è rappresentato dalla partitocrazia imperante che costituisce purtroppo il tessuto vitale di questa nostra Repubblica ed un elemento frenante e sconvolgente del processo sociale.

Di fronte ad una tale situazione occorre provvedere con una legge che ponesse ordine in un settore tanto devastato, stante l'impossibilità ormai di utilizzare le norme vigenti, non fosse altro che per le conseguenze di ordine sociale e soprattutto di ordine pubblico che sarebbero scaturite dall'attuazione di tali norme.

Ponendoci perciò in una tale logica, non possiamo essere contrari alla legge che stiamo esaminando, perchè riteniamo che sia indispensabile innanzitutto dal punto di vista sociale ma anche fiscale, in ultima analisi, far riemergere dal sommerso le centinaia di migliaia — perchè siamo in questo ordine di quantità — di costruzioni abusive che ormai, piaccia o non piaccia, fanno parte del patrimonio edilizio nazionale. Ma soprattutto non possiamo essere contrari a questa legge perchè essa dà serenità e certezza a tutti quei cittadini — e sono anche essi centinaia di migliaia — che in virtù di essa legalizzano il loro diritto di proprietà frutto del risparmio accumulato durante tutta una vita.

Onorevoli colleghi, in sostanza si avvalgono di questa legge cittadini appartenenti tutti o quasi tutti alle fasce più modeste della società: per dirla in una parola, povera gente che con la speculazione non ha niente a che fare. Non è certamente un cittadino ricco colui che si costruisce abusivamente una casa per i bisogni della sua famiglia o colui che acquista una casa costruita abusivamente. Vi sono naturalmente delle eccezioni, ma le stesse confermano la regola e sono percentualmente irrilevanti.

Ma, se non possiamo essere contrari a questa legge, non possiamo per altro verso neppure essere favorevoli per una serie di motivazioni delle quali indicherò solamente le principali. Un primo errore, secondo noi, è stato quello di aver voluto fare un provvedimento di legge che si riferisce non solo alla sanatoria delle opere abusive ma anche, nello stesso momento, al controllo dell'attività urbanistica ed edilizia, allo snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie ed al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi.

Il nocciolo del provvedimento — quel nocciolo cioè che la pubblica opinione interessata e l'intera società civile richiede — è quello della sanatoria delle opere abusive. Per quanto riguarda tutta l'altra normativa, a parte il fatto che esiste già una idonea normativa in proposito, non vi è dubbio che essa viene influenzata dalla stessa filosofia del provvedimento che è quella di recuperare i miliardi alle casse dello Stato, se è vero che lo Stato si è deciso alla sanatoria esclusivamente per tale motivo. In condizioni diverse, di nessun condizionamento, una tale normativa poteva meglio regolare tutta la materia.

Un secondo rilievo è relativo a quest'ultima considerazione e in particolare alla inestricabile foresta di numeri di cui sono piene le tabelle allegate alla legge, vedendo le quali il cittadino dovrebbe capire qual è la sua posizione e quali sono le somme da corrispondere per fruire della sanatoria. Come si dice a Napoli, onorevoli colleghi, piove sul terreno dei tecnici, dei fiscalisti, dei ragionieri, dei commercialisti e di tutti quegli esperti ai quali il cittadino sarà costretto a ricorrere per cercare di capire che cosa deve fare e se rientra o meno nella norma, tenuto presente che gli abusi da sanare sono anche quelli compiuti nel 1967.

Una semplificazione in tal senso avrebbe giovato a quelle categorie di cittadini — che sono la stragrande maggioranza — appartenenti alle fasce più modeste della società italiana, più interessate al provvedimento.

Un altro rilievo va fatto alla tecnica legislativa. A parte il richiamo a molte decine e decine di leggi, alcune risalenti ad oltre 40 anni fa, senza far comprendere a chi dovrà leggere questa legge di che cosa si tratta (motivo per il quale possiamo dire che piove anche sul terreno degli operatori del diritto, che soli possono districarsi in una tale foresta e ai quali deve pur ricorrere il cittadino), vi è nel testo degli articoli una tendenza a scendere troppo nei dettagli per alcune procedure per le quali sarebbero sufficienti, per esempio, delle circolari esplicative: si pensi, per esempio, che

l'articolo 34, relativo al procedimento per l'oblazione, si compone di ben 15 commi.

Una valutazione negativa a parte richiede la forzatura che l'originario testo ha subito per volontà del Gruppo comunista (volontà subita dal Gruppo democristiano) in ordine alla estensione dei poteri delle regioni e alla esclusione addirittura del prefetto dalle istituzioni tenute a prevenire e reprimere l'abuso edilizio.

Infine, uno degli aspetti che maggiormente interessa la pubblica opinione, quello della data alla quale le costruzioni devono essere ultimate per fruire del condono, è stato dall'Assemblea risolto nel modo peggiore e al di fuori di ogni valutazione seria e attenta della situazione obiettiva esistente nel nostro paese.

Tutti sono convinti che la data del primo ottobre 1983 andava spostata in avanti; va tenuto presente che in quest'anno di discussioni e di accavallarsi di provvedimenti legislativi (peraltro tutti disattesi) l'abusivismo è proliferato, certamente per l'inerzia delle autorità preposte alla sorveglianza e per la mancanza di qualsiasi tentativo da parte dello Stato di costruire o far costruire nuove case; tutti sono d'accordo, ma nessuno ha creduto di votare un nostro emendamento in proposito.

Sulla base di queste considerazioni il Gruppo del Movimento sociale italiano non può che astenersi dal voto, anche in considerazione del fatto che non si è ritenuto di accogliere alcuni emendamenti presentati dal nostro Gruppo e che avevano il solo scopo di correggere e migliorare il testo della legge.

Un'astensione che si determina soprattutto sulla base della speranza che lo Stato si decida finalmente a rivedere la sua politica in riferimento al problema dell'edilizia abitativa. Se non si affronterà e risolverà questo problema, noi siamo convinti che l'abusivismo edilizio non sarà debellato perchè non dobbiamo dimenticare che è la mancanza di case il volano più decisivo per la crescita ed il prosperare di tale fenomeno.

Se lo Stato costruirà, attraverso gli enti preposti, più case e, quello che più conta,

faciliterà la costruzione di case da parte dell'iniziativa privata, rivedendo tutta la normativa che si riferisce al problema della casa, prima fra tutte quella cosiddetta dell'« equo canone », l'abusivismo edilizio non avrà più l'*humus* fertile nel quale prosperare.

Con questa speranza, onorevoli colleghi, e sulla base di queste valutazioni, noi riconfermiamo di astenerci dal voto sul disegno di legge al nostro esame. (*Applausi dalla estrema destra. Congratulazioni*).

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il voto di stasera il condono edilizio si avvia a diventare legge, anche se il provvedimento deve superare un secondo esame della Camera dei deputati: un esame certo non formale.

È lampante la trasformazione avvenuta nello stesso impianto del provvedimento: esso è del tutto diverso dall'originario decreto del Governo che era un iniquo mostriciattolo, non a caso largamente respinto dal Parlamento, ed è sostanzialmente cambiato anche rispetto al testo che ci fu trasmesso in aprile dalla Camera.

Tuttavia questo rimane un disegno di legge legato a una ispirazione sbagliata, con seri limiti e, soprattutto, inserito in una inaccettabile politica della casa e del territorio: per questo noi comunisti annunciamo qui il nostro voto contrario.

Perché diamo questo giudizio di merito, che porteremo in tutto il paese? E perché, dopo una battaglia durata un anno, abbiamo consentito non già, come scrivono taluni giornali, a un accordo con la maggioranza, ma, come ha ricordato correttamente il relatore stasera, a regolare con essa il quadro del dissenso, a consentire, pur votando contro, un rapido *iter* legislativo, impegno che, come sapete, abbiamo assunto come Gruppo dei senatori comunisti e come partito?

L'abusivismo, onorevoli colleghi, è una enorme e complessa questione nazionale, è

una parte decisiva della moderna questione meridionale. Questo, e non altro, è il punto di partenza per un serio ragionamento su questo tema. Nell'abusivismo si intrecciano le condizioni sociali e i problemi più diversi. C'è il fallimento di uno Stato forte con i deboli e debole con i forti, incapace di fare una politica sociale della casa e una politica del territorio, devastato da un sistema di potere corrotto. C'è il bisogno disperato della casa di contadini, operai, emigrati, ceto medio minuto, ai quali non sono state date e non vengono date risposte adeguate sul terreno legale. C'è la ribellione sociale di strati emarginati, ai quali lo Stato è apparso sempre con un volto nemico. C'è la rivolta del cittadino contro la pesantezza della burocrazia, i suoi ritardi spaventosi, la vecchiaia e l'inutile complicazione delle procedure. Ci sono anche, però, la grande speculazione, le lottizzazioni abusive, il cinico assalto al territorio, la camorra e la mafia, l'arretratezza culturale e civile.

Il senatore Carli mi diceva qualche giorno fa, in quest'Aula: il condono è comunque una sconfitta dello Stato. Non sono d'accordo con lui. Questa sconfitta è già avvenuta nel corso di un secolo di storia unitaria e ha le sue radici nell'organizzazione dello Stato e del potere. Il problema attuale non è, dunque, cari colleghi, quello di sapere se lo Stato sia stato o no sconfitto, ma se un lungo e doloroso capitolo della storia nazionale, per il quale tanti hanno pesanti responsabilità, possa ora essere chiuso, instaurando nuovi rapporti tra Stato e cittadino, facendo vivere la Repubblica finalmente nella coscienza della gente e non più soltanto nei testi legislativi.

Un tale enorme problema — e molti di voi ne hanno consapevolezza — poteva e può essere risolto solo con una politica organica e di ampio respiro; una sanatoria tempestiva che distingua tra necessità e speculazione e consenta il rientro nella legalità di vaste masse popolari; un vasto programma di recupero e di rinascita dei territori devastati dall'abusivismo dove vi sono bisogni immensi; una moderna legge dei suo-

li ed una vera riforma delle procedure e della pubblica amministrazione; una forte politica sociale della casa che risponda ai bisogni sul terreno legale. Tutto questo nel quadro di una politica economica e sociale di equità e di sviluppo, capace di riconciliare Stato e masse popolari.

Invece di avviare questa operazione storica il Governo — ispirato da un'idea distorta e retriva insieme — ha concepito un anno fa il proposito grottesco di fare quattrini su questa catastrofe nazionale per rimpinguare le casse dello Stato svuotate dall'evasione fiscale degli alti redditi e da una sciagurata politica della spesa, densa di sprechi e di rapine.

Si è riproposto così, un anno fa, un medioevale commercio delle indulgenze, calpestando i più deboli, premiando i furbi e i potenti, devastando ancora il territorio. Questo errore ha prodotto, poi, ulteriori guasti perchè l'effetto-annuncio del primo decreto Nicolazzi — signor Ministro, è una grave responsabilità questa — ha ingenerato una nuova, potente ondata di abusivismo contro la quale nei mesi scorsi il Governo si è rifiutato di provvedere con misure urgenti. È contro questo progetto, e non certo contro l'idea in sé della sanatoria, che il Partito comunista è sceso in campo conducendo in Parlamento e nel paese la forte battaglia che tutti conoscete.

Dopo che il Governo aveva tentato di superare la nostra opposizione con uno sterile muro contro muro, sembrava, nel luglio scorso — lo ricorderete tutti, colleghi del Senato — che qui, in questa Assemblea, fosse prevalsa la saggezza e si aprisse un dialogo costruttivo. Ma l'oltranzismo cieco di un'ala del Governo prevalse alla fine e si rimase nello stallo. Solo nelle scorse settimane, a settembre, i Gruppi di maggioranza, superando le difficoltà frapposte ancora dall'ala più retriva del Governo, hanno accettato di aprire un serio confronto col Partito comunista anche perchè molti compagni socialisti e colleghi della Democrazia cristiana si erano autonomamente convinti della debolezza del progetto governativo.

Diamo qui atto al relatore, senatore Bastianini, ai compagni socialisti, al presidente

Mancino e al collega Degola di aver seguito con serietà questa linea non già in vista di un accordo col Partito comunista, impossibile per la distanza delle posizioni, ma di una soluzione civile che regolasse il dissenso riportando il condono entro una soglia di compatibilità sociale e costituzionale.

L'impianto stesso della legge è stato, così, radicalmente modificato. Se si prendono in mano i testi originari del Governo, ci si accorge che questo cambiamento è stato grande ed è avvenuto lungo tre direttrici.

In primo luogo si è riconosciuto — e lo testimonia anche l'articolo 1 che abbiamo testè votato — il potere autonomo delle regioni in questa materia, naturalmente entro la cornice delle leggi nazionali, per cui lo Stato si limita a una legge-quadro affidando alle regioni le leggi di sanatoria. L'oblazione che va allo Stato è correlata solo alla sanatoria penale, di assoluta pertinenza dello Stato, ma la sanatoria amministrativa e i suoi proventi appartengono alle regioni.

In secondo luogo sono state introdotte norme severe dirette a prevenire e a reprimere l'abusivismo futuro. Qui si comincia finalmente a colpire in alto come non era mai accaduto nella legislazione italiana, a colpire i lottizzatori, i grandi speculatori, il primo anello della catena invece che gli ultimi destinatari che spesso sono state le vittime della lottizzazione.

In terzo luogo si è introdotta la distinzione tra abusivismo speculativo e abusivismo di necessità. L'abusivismo di speculazione dovrà pagare, anche se non quanto noi avremmo voluto; all'abusivismo di necessità spesso è consentito un rientro agevole nella legalità. Ciò risponde insieme a giustizia e a realismo: giustizia perchè sanare a poco prezzo l'alloggio a chi si è visto negare ogni altro aiuto e contributo dello Stato, elargito a volte assai generosamente ad altri, e magari l'ha costruito con le proprie mani, spesso dove non esistevano strumenti urbanistici, vuol dire rimettere la legge coi piedi per terra, al di là di fumisterie astratte.

Noi abbiamo difeso, ad esempio, le borgate romane e non ce ne vergogniamo affatto. È stata ed è la funzione storica dei

comunisti quella di recuperare alla società moderna i ghetti orrendi che erano stati creati da uno sviluppo caotico: è stata l'opera di Petroselli e di Vetere, e il nostro impegno. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

Ma ho parlato anche di realismo perchè, se i trasgressori sono una piccola minoranza, conta la forza della legge, ma, se i trasgressori sono milioni e avanzano profonde ragioni sociali, la legge che chiude questo capitolo deve avere come base il consenso, l'adesione, il superamento reale di una storica frattura.

E tuttavia questa legge, così cambiata, non ci soddisfa e noi voteremo tra poco contro di essa non per ragioni di bandiera, non per un fatto rituale, ma per acute ragioni di merito.

Rimangono prima di tutto nel provvedimento errori e iniquità che dovevano essere eliminati. Nella stessa parte dedicata al controllo dell'abusivismo è stata introdotta merce di contrabbando, perchè si è approfittato di questa occasione per introdurre una liberalizzazione nella trasformazione delle destinazioni d'uso che la nostra azione ha solo limitato. Per questa via — non dimenticatelo — si può sconvolgere l'impianto urbanistico delle città, si modifica il mercato dell'affitto, si favorisce la fuga dall'equo canone. Sarebbe stato ancora possibile calcare di più la mano sull'abusivismo maggiore e speculativo e venire, invece, incontro maggiormente in certi casi ai problemi sociali che si pongono in questa area. Abbiamo fatto in tal senso proposte precise che sono state respinte.

Ma il limite, colleghi della maggioranza, il difetto maggiore della legge è il contesto nel quale si colloca. C'è qualcuno tra voi, colleghi della maggioranza, che possa immaginare davvero, mettendosi la mano sulla coscienza, che questo provvedimento, isolato, possa chiudere il capitolo dell'abusivismo? Noi purtroppo non lo crediamo: e non perchè si neghi la nostra collaborazione all'applicazione della legge, ma perchè consideriamo il quadro che abbiamo davanti. Man-

cano troppe cose, tutte quelle che ho indicato quando ho parlato della grande e storica operazione che un giorno o l'altro bisognerà pur compiere. E in questo quadro, così inadeguato e grave, la legge mantiene l'assurda logica fiscale.

Voi, colleghi della maggioranza, avanzate ipotesi diverse sul gettito della legge (5.000, 4.000, 3.000 miliardi). Ma, quali che siano le entrate, una sola cosa è certa: lo Stato o abdica alla sua funzione di governo e sviluppo del territorio, o spenderà assai più di quel che incassa. E ci sembra che la vostra scelta sia la prima, cioè quella dell'abdicazione, peggiore e funesta. Voi private i comuni — e la votazione di oggi l'ha confermato — dei mezzi necessari per il recupero, con una sproporzione schiacciante tra mezzi e compiti. Voi compite una grave operazione contro il Mezzogiorno, perchè sottraete a esso, per altri fini, risorse importanti: realizzate una piccola Cassa del Mezzogiorno alla rovescia, dal Sud verso il Nord! Voi voltate le spalle ai problemi veri del risanamento e dello sviluppo del territorio, in particolare delle regioni meridionali.

I più avveduti di voi si sono accorti che il testo proposto dal ministro Nicolazzi non poteva funzionare e hanno aperto un confronto con noi che ha così nettamente migliorato la legge. Ma nell'insieme il Governo non recede dai suoi indirizzi errati di politica della casa e del territorio, chiude le orecchie alla voce della ragione, anche se settori della maggioranza mostrano segni crescenti di attenzione.

Assumendoci dunque ogni responsabilità per le novità introdotte nella legge, facendo fronte agli impegni che abbiamo pubblicamente e autonomamente assunto per un iter snello e rapido di essa, lasciamo a voi la responsabilità di una operazione monca, inadeguata, distorta in tante sue parti.

È questo il senso del voto contrario dei senatori comunisti: un voto che non è di chiusura, non è di arroccamento, ma vuole essere un appello ai compagni socialisti prima di tutto, ai cattolici progressisti, ai lai-

ci progressisti, perchè abbandonino una politica priva di prospettive e lavorino con noi, nella autonomia piena di ciascuno, a ricostruire lo schieramento riformatore per una politica nuova della casa e del territorio. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).*

DE CINQUE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CINQUE. Signor Presidente, a nome non solo del mio Gruppo politico ma anche degli altri partiti che compongono la maggioranza, assolverò con piacere l'incombenza di motivare, sia pur telegraficamente, il nostro voto favorevole del quale, senatore Libertini, ci assumiamo pienamente la responsabilità, convinti che il provvedimento abbia lo scopo di fornire un serio indirizzo alla politica urbanistica ed edilizia del nostro paese.

Esprimiamo così il voto favorevole dei Gruppi della maggioranza su un testo che è giunto alla nostra approvazione dopo un lungo e travagliato, ma direi fecondo, cammino, sia in Commissione che in Aula. *L'iter* del disegno di legge non si è dipanato in circa sei mesi di dibattito attraverso un confronto, a volte anche aspro con le opposizioni, attraverso la commisurazione reciproca dei punti di contatto e dei punti — non piccoli e non pochi talvolta — di dissenso, ma soprattutto attraverso un dibattito costruttivo nel quale da nessuna delle parti politiche — devo darne pienamente atto — si è voluta portare una parola aspra, o di rottura, una parola che tendesse a lacerare la costituzione di un fronte il più ampio possibile su un sostanziale consenso intorno a questa legge.

Senatore Libertini, anche il vostro è tutto sommato un consenso perchè credo che il miglior contributo alla approvazione di questa legge possa essere dato dalla parte centrale della sua dichiarazione di voto, nella quale ha ampiamente dimostrato tutti i pregi e tutti i lati positivi che, pur accanto

a non poche ombre, questo disegno di legge presenta. Il Parlamento, la maggioranza e l'opposizione hanno lavorato bene su questo difficile e complicato testo legislativo che vedeva scontrarsi interessi contrapposti, a volte anche difficili da riportare a unità.

Va dato atto che rispetto al testo che ci è giunto dalla Camera dei deputati e sul quale abbiamo lavorato, abbiamo individuato tre posizioni caratterizzanti che brevemente sintetizzo. La prima è stata quella di un miglioramento notevole dell'impianto complessivo del provvedimento soprattutto per quanto riguarda i primi tre capi che disciplinano in modo più puntuale e attento l'intervento a tutela del territorio dando all'autorità, soprattutto comunale, poteri di controllo e poteri sanzionatori che prima la stessa autorità non aveva o aveva soltanto in piccola parte. È questa una normativa che dà al potere pubblico la possibilità di svolgere veramente una politica urbanistica ed edilizia che miri alla salvaguardia di quel bene fondamentale per la collettività che la civiltà moderna riconosce essere il territorio nazionale.

Il secondo punto è l'ampiamiento dei poteri delle autonomie locali ed il riconoscimento di un ruolo fondamentale non solo allo Stato, come è logico e naturale, ma anche alle regioni e soprattutto ai comuni. Questo disegno di legge si incentra fondamentalmente sull'ampiezza dei poteri che vengono riconosciuti al sindaco ed al comune che diventano elementi fondamentali per la vigilanza sullo svolgimento della politica urbanistica e della difesa del territorio. Questo obiettivo dovrà anche corrispondere ad un più generale ampliamento della considerazione della posizione delle autonomie locali che proprio in questi giorni questo ramo del Parlamento sta realizzando, portando avanti il progetto concernente la riforma delle autonomie locali, che deve costituire e costituisce un impegno qualificante per il Governo e per la maggioranza. Ci siamo attestati su questa linea, su alcune scelte fondamentali, anche fornendo poteri incisivi al sindaco nel pieno rispetto di quei diritti del cittadino e della legalità che de-

vono sempre costituire, in uno Stato di diritto ordinato come il nostro, la salvaguardia fondamentale degli interessi di ogni individuo.

Per quanto riguarda, infine, la disciplina del condono, voglio dire che non è certo soltanto ispirata a ragioni di carattere fiscale, senatore Libertini.

Non è un'operazione simoniaca quella che noi abbiamo voluto porre in essere con il condono edilizio. Certamente, vi è anche l'aspetto fiscale, ma non è quello determinante nè essenziale perchè senza dubbio sarebbe stato estremamente difficile aprire una fase nuova, starei per dire una terza fase, nella politica urbanistica del nostro paese senza porre una pietra sopra ciò che era stato fatto nel passato, senza cercare di recuperare tutto l'abusivismo che non entrava in contrasto fondamentale con le norme della disciplina urbanistica precedente. E vi sono alcuni articoli, come l'articolo 33 o l'articolo 31-bis, che dicono chiaramente quali parti, nell'ambito dell'abusivismo, non possono essere ammesse a sanatoria.

Pertanto, abbiamo operato cercando di tendere una mano proprio all'abusivismo per necessità, all'abusivismo produttivo, alla realtà quindi dei coltivatori diretti, degli artigiani, dei piccoli operatori, cioè di coloro per i quali, veramente, costruire la casa, l'officina, il negozio o il presidio per la propria attività agricola ha rappresentato un elemento determinante per lo svolgimento dell'attività produttiva stessa.

Quindi, non si tratta di un contrabbando di indulgenze, ma di un'operazione volta al recupero di un ampio arco di vitalità, che certamente potranno essere, attraverso una ordinata politica, volte verso migliori prospettive per la politica generale del nostro paese.

Ed allora, con il convincimento di aver lavorato con attenzione diamo atto non solo al presidente Spano ed al relatore Bastianini di essere stati i pazienti tessitori anche di questi ultimi accordi che hanno consentito la volata finale di questo provvedimento, ma anche a tutti i componenti della Commissione e ai Gruppi politici di aver seguito con interesse il dipanarsi di questo

difficile problema, che ci ha occupato in tutti questi giorni. Inoltre con il convincimento che il Parlamento abbia scritto anche con l'approvazione di questo provvedimento una pagina certo non poco rilevante e non minore nella storia della Repubblica, credo che si possa legittimamente annunciare il voto favorevole dei partiti della maggioranza al testo che è sottoposto alla nostra approvazione. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Avverto che da parte del relatore sono state avanzate, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, le seguenti proposte di coordinamento:

1. Modificare l'ordine di successione degli articoli approvati nel seguente modo: articolo 16 dopo l'articolo 7; articolo 17 dopo l'articolo 22; articolo 30 dopo l'articolo 20; articolo 33 dopo l'articolo aggiuntivo 31.0.1.

2. Nella rubrica del Capo III, sopprimere le parole: « Sanzioni penali ».

3. Sopprimere il settimo comma dell'articolo 8.

4. All'articolo 9, ultimo comma, in fine, sostituire le parole: « lire dieci milioni » con le altre: « lire venti milioni ».

5. Sostituire il testo dell'articolo 12 con il seguente:

« Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, terzo comma, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del Sindaco di cui al primo comma dell'articolo 8, nonchè, nei casi di parziale difformità, nel termine di cui al primo comma dell'articolo 11, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione o autorizzazione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e

non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda.

Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il Sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.

Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Per i casi di parziale difformità l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione.

L'autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma determinata dal Sindaco nella misura da lire cinquecentomila a lire due milioni ».

6. All'articolo 19, terzo comma, sostituire le parole: « non intervengono modificazioni » con le altre « non siano intervenute modificazioni ».

7. All'articolo 19, il nono comma è sostituito dal seguente: « Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal settimo comma, sono nulli e non possono essere stipulati nè in forma pubblica nè in forma privata dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del Sindaco ».

8. All'articolo 21, al secondo comma, premettere la parola: « Tutti ».

9. All'articolo 24, all'ultimo comma, sostituire le parole: « conguaglio di concessione » con le altre: « conguaglio del contributo di concessione ».

10. All'articolo 41, ultimo comma, in fine sostituire la parola « concessione » con l'altra: « certificazione ».

11. L'articolo 49 è soppresso.

12. All'articolo 41, primo comma, sostituire la parola « rogati » con l'altra « stipulati ».

Invito il relatore ad illustrare tali proposte.

BASTIANINI, relatore. Signor Presidente, intervengo molto brevemente perchè si tratta di proposte di coordinamento legate soltanto alla necessità di non avere ruggine, per così dire, tra le diverse parti dell'articolo.

In primo luogo, si propone di modificare la collocazione di alcuni articoli, in particolare dell'articolo 30 che deve essere anticipato al capo I, e poi di altri articoli minori per dare una maggiore omogeneità al provvedimento.

La seconda proposta di coordinamento intende sopprimere, nella rubrica del capo III, le sanzioni penali, in quanto spostate al capo I.

Nel corso della votazione è stato votato un emendamento al settimo comma dell'articolo 8, che è stato successivamente soppresso. Si tratta di due votazioni contraddittorie e si propone, come chiaramente emerge dalla discussione, di sopprimere l'intero comma settimo di questo articolo.

Per quanto riguarda l'articolo 9, si propone di inserire all'ultimo comma la previsione di aumento della sanzione a lire 20 milioni rispetto ai 10 milioni originariamente previsti.

L'articolo 12, che regola la complessa materia degli accertamenti di conformità per le opere eseguite senza concessione, in totale difformità con variazioni essenziali, con parziale difformità o in assenza di autorizzazione, ha richiesto un miglioramento formale. Viene dunque riproposto l'articolo 12 nella sua interezza.

Nell'articolo 19 vi era una brutta *consecutio temporum* che è stata corretta per cercare di migliorare l'italiano delle leggi.

È stato inserito all'articolo 19, accogliendo un emendamento dei senatori del Movimento sociale, un riferimento alla stipula in forma pubblica e privata, vi era due volte il termine stipulazione a poca distanza ed è stato riscritto per evitare confusioni.

All'articolo 21 si propone al secondo comma di premettere la parola « tutti » per evitare un equivoco nell'interpretazione del termine successivo.

Nell'articolo 24 c'è una improprietà di linguaggio: si parla di conguaglio di concessioni, mentre bisognerebbe più propriamente dire « conguaglio del contributo di concessione ».

Un errore di battitura poi ha portato all'articolo 41, ultimo comma, a scrivere concessione, mentre si intende certificazione, perchè è riferita ad una frase precedente. Per quanto riguarda l'articolo 49 — è l'ultimo errore commesso dal relatore, di cui chiede scusa al Presidente ed all'Aula — propongo la soppressione anche del primo periodo, contrariamente a quanto precedentemente detto, perchè avevo dimenticato che la materia era stata trasferita al quindicesimo comma dell'articolo 34.

C'è infine una dodicesima proposta di coordinamento, tendente a sostituire, alla seconda riga dell'articolo 41, al primo comma, il termine « rogati » con la parola « stipulati », così come abbiamo fatto in tutte le altre parti, per coprire sia gli atti pubblici sia gli atti privati.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta n. 1.

È approvata.

Metto ai voti la proposta n. 2.

È approvata.

Metto ai voti la proposta n. 3.

È approvata.

Metto ai voti la proposta n. 4.

È approvata.

Metto ai voti la proposta n. 5.

È approvata.

Metto ai voti la proposta n. 6.

È approvata.

Metto ai voti la proposta n. 7.

È approvata.

Metto ai voti la proposta n. 8.

È approvata.

Metto ai voti la proposta n. 9.

È approvata.

Metto ai voti la proposta n. 10.

È approvata.

Metto ai voti la proposta n. 11.

È approvata.

Metto ai voti la proposta n. 12.

È approvata.

Prima di passare alla votazione finale, ringrazio tutti i signori senatori, il relatore senatore Bastianini, il rappresentante del Governo per la fatica generosa che ha portato all'approvazione di questo importante disegno di legge.

Metto ai voti il disegno di legge n. 646 nel suo complesso.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 107.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 3 ottobre 1984

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 3 ottobre alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

- I. Discussione di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.
- II. Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 520, recante modifica all'articolo 15, ultimo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente sospensione dei pagamenti del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane (950) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1984 (899) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 1983 (900) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Discussione, ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, del Regolamento, dei disegni di legge:

1. Procedimento per riconoscere e rendere esecutive in Italia le sentenze arbitrali straniere in conformità con la Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (315).

2. BERLANDA ed altri. — Delega al Governo per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 78/855 del 9 ottobre 1978 (360).

3. DI LEMBO ed altri. — Modifica dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (364).

4. BERLANDA. — Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 per il riordino di talune disposizioni in materia creditizia (387).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio all'ordine del giorno:

1. contro il senatore MARINUCCI MARIANI, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione aggravata) (*Doc. IV, n. 33*).

2. contro il senatore MURMURA, per i reati di cui agli articoli 81 e 323 del codice penale (abuso in atti di ufficio), agli articoli 81 del codice penale nonchè 21 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (inosservanza di prescrizioni del piano di risanamento regionale); agli articoli 81 del codice penale nonchè 221 e 358 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (aver consentito l'occupazione di immobili privi di certificato di abitabilità). (*Doc. IV, n. 37*).

3. contro il senatore FRASCA, per il reato di cui agli articoli 61, numero 9, 81 e 593, terzo comma, del codice penale (diffamazione aggravata). (*Doc. IV, n. 38*).

4. contro il senatore PISANÒ, per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, e 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale), nonchè all'articolo 368 del codice penale (calunnia). (*Doc. IV, n. 39*).

5. contro il senatore D'ONOFRIO, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificato dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 (affissione di manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi). (*Doc. IV, n. 40*).

6. contro il senatore PETRARA, per il reato di cui agli articoli 112, n. 1, e 324 del codice penale (interesse privato in atti d'ufficio, aggravato). (*Doc. IV, n. 41*).

La seduta è tolta alle ore 23,25.